CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI

QUADERNI - 28

HANS SCHLOSSER

TRE SECOLI DI CRIMINALI BAVARESI SULLE GALERE VENEZIANE (secoli XVI-XVIII)

VENEZIA 1984

CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI

QUADERNI - 28

HANS SCHLOSSER

TRE SECOLI DI CRIMINALI BAVARESI SULLE GALERE VENEZIANE (secoli XVI-XVIII)

VENEZIA 1984

Versione ampliata della Conferenza
tenuta al Centro Tedesco di Studi Veneziani
il 27 ottobre 1983

Traduzione di Pietro Pavanini

Centro Tedesco di Studi Veneziani
San Polo 2765/A, tel. 706355
Copyright © 1984

I quaderni sono in vendita presso:
CLEUP, Via G. Prati 19 - 35100 Padova - Tel. 049/650261

Ricordare, a titolo introduttivo, in conferenze come questa, i comuni percorsi storici di due paesi, corrisponde ad una buona ed intelligente usanza internazionale. Ed è altrettanto naturale che, in tali occasioni, il tema venga impostato su comunanze, le quali — ad esempio — diano una positiva testimonianza della reciproca compenetrazione storico-culturale dei due paesi. A tutta prima può perciò destare stupore che si sia scelta proprio la pena della galera quale esempio per dimostrare l'esistenza di un ponte di raccordo tanto ricco di frutti fra Venezia e la Baviera. Ma, d'altra parte, già il fatto che i presupposti e i particolari di questa procedura penale storicamente documentabile non siano stati sinora adeguatamente analizzati né sotto il profilo storico-giuridico né, più in generale, storico-culturale, basta a giustificare la nostra scelta. Tutt'al più può stupire la disinvoltura con cui la giustizia penale inflisse questa terribile pena. Ciò vale anche e soprattutto per città tanto integre, stimate e cosmopolite com'era appunto Augsburg.

I

La pena della galera come fenomeno criminalistico

Augsburg, orgogliosa città imperiale, metropoli del commercio internazionale nel sud della Germania, patria di insigni mecenati e della cultura

umanistica, per un certo periodo centro nevralgico del potere politico del Sacro Romano Impero: questa è l'immagine classica e corrente. Ma sullo stesso radioso ritratto un'ombra s'insinua, orribile, ributtante e praticamente sconosciuta! La stessa città imperiale è infatti dal 1566 un importante partner di Venezia nel commercio di uomini! [1] Uomini come merce di scambio per la flotta di galere della potente repubblica marinara sull'Adriatico. Con estrema regolarità, Augsburg consegnò per circa tre secoli — l'ultima volta nel 1756 [2] — criminali svevi, condannati dalla giustizia penale della città, al servizio ai remi, per tutta la vita o per un periodo limitato, in condizioni spaventose oggi difficilmente immaginabili. Il tutto ovviamente si svolse sulla base di contratti fissi, giuridicamente perfetti, e, com'era naturale, dietro pagamento di solida valuta veneziana. La condanna alla galera è dunque una specialità della prassi penale augustana? O è forse l'invenzione di un dubbio e depravato spirito commerciale? Né l'una né l'altra.

1. *Le prime condanne in Germania meridionale*

In effetti, questo tipo di condanna era divenuta corrente, al più tardi a partire dalla metà del XVI secolo, nella procedura penale di numerosi principati e città tedesco-meridionali. Essa venne scontata, in una vera orgia di tormenti, sulle galere da guerra veneziane, genovesi, pontificie, spagnole o francesi ancora fino alla fine del XVIII secolo. Le prime cosiddette « condanne ad andar per mare sulle galere » documentabili attraverso le fonti risalgono — dopo Augsburg —, per il ducato di Baviera in generale, all'anno 1569 [3]. Con puntiglio burocratico, un'an-

[1] Stadtarchiv Augsburg, Urgichten 13./14. II. 1566. Riproduzione ridotta in: PAUL v. STETTEN, *Geschichte der Heil. Röm. Reichs Freyen Stadt Augsburg,* Franckfurt e Leipzig 1743, vol. I, p. 567.

[2] Stadtarchiv Augsburg, Reichsstadt, Militaria 206. Al proposito cfr. A. BUFF, *Augsburger Gefangenenhandel im vorigen Jahrhundert,* in « Die Grenzboten » 39/IV (1880), pp. 1-9, 57-66.

[3] Cfr. i mandati sovrani del Bayerisches Hauptstaatsarchiv (BayHStA) Staatsverwaltung 1380 (1569 IV 22); 1495 (1570 IX 7, XII 20; 1574 V 17; 1581 V 6; 1584 X 13).

notazione nei conti della tesoreria di corte monacense registra in quello stesso anno: « Spese per 22 uomini trasferiti qui da diversi tribunali e inviati alle galere — 170 fiorini e 14 centesimi; di questi, 150 fiorini sono stati pagati dalla persona che li ha presi in consegna. » [4] Attendibili riferimenti sulla sua inflizione da parte della giustizia penale comunale si trovano sin dall'anno 1573 a Landshut [5], dal 1574 a Ingolstadt [6] e Burghausen [7] e dal 1583 a Monaco [8]. In Franconia essa fa la sua prima apparizione nel 1571 a Norimberga [9] e a Bayreuth [10]. Nei registri penali dei distretti di Svevia e di Franconia la si trova con naturale frequenza dalla fine del XVII secolo [11] fino al 1770. Nello stesso periodo i documenti attestano la sua diffusione ad esempio nel ducato del Württem-

[4] BayHStA Kurbayern Hofzahlamt 14 (1569); cfr. inoltre 15 (1570).

[5] BayHStA GR 326/38 (1574 IX 5, 8).

[6] BayHStA GR 326/38 (1574 VI 11, VII 31).

[7] BayHStA GR 326/38 (1573 VII 3; 1574 VIII 7; IX 1, 20).

[8] Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, Malefizprotokolle - Unterrichter vol. 1 (1574-1591), per gli anni 1583 VII 20; 1584; 1585; 1586 X 20; 1587 V 4; 1589.

[9] JOHANN CHRISTIAN SIEBENKEES, *Materialien zur Nürnbergischen Geschichte,* vol. II, Nürnberg 1792, p. 597 ss.; H. KNAPP, *Das Alte Nürnberger Kriminalrecht,* Berlin 1896, p. 79 ss.; TH. HAMPE, *Die Nürnberger Malefizbücher als Quellen der reichstädtischen Sittengeschichte vom 14. bis zum 18. Jahrhundert,* Bamberg 1927, p. 24 s.

[10] KARL H. LANG, *Neuere Geschichte des Fürstenthums Baireuth,* parte III, Nürnberg 1811, p. 333 s.; E. SCHUBERT, *Arme Leute, Bettler und Gauner im Franken des 18. Jahrhunderts,* Neustadt a.d. Aisch 1983, p. 292 nota 48.

[11] Cfr. H. VILLINGER, *Die Tätigkeit des Schwäbischen Reichskreises auf dem Gebiet des Polizeiwesens (16. Jahrhundert),* Dissertazione di legge Heidelberg 1950 (dattiloscritto), p. 31 ss., inoltre: M. SOTHMANN, *Das Armen-, Arbeits-, Zucht- und Werkhaus in Nürnberg bis 1806,* Nürnberg 1970, pp. 34 ss., 63 ss. Al riguardo cfr. le deliberazioni e gli atti legislativi per il *distretto svevo*, Stadtarchiv Augsburg, Schwäbischer Kreis 202 (Nr. 120, 124); Stadtarchiv Schwäbisch Hall 4/498 (Hochobrigkeitliche Decreta und Conclusa, tom. 1, p. 298 ss. - decreto sui « Jauner » (« Jauner-Patent ») 1751 VII 10), come anche per il distretto di Franconia: Hohenlohe-Zentralarchiv, Archiv Niederstetten, Amt Jagstberg, tom. 1 (1720 VI 28), tom. 3 (1732 V 15); CARL FRIDERICH MOSER, *Des hochlöblichen Fränckischen Crayses Abschide und Schlüsse vom Jahr 1600 biß 1748,* parte II, Nürnberg 1752, pp. 1258, 1260, 1267, 1382 s.

berg [12], a Ravensburg [13], Speyer [14], Treviri [15], Francoforte sul Meno [16], e perfino in Sassonia [17] e in Slesia [18].

2. *Il disinteresse da parte della scienza criminalistica*

Proprio attorno alla pena della galera, quanto meno inusuale per Stati senza sbocco sul mare, grava, più che per qualsiasi altra forma di condanna, quella particolare atmosfera di orrore che, nonostante la distanza temporale, ha catturato la fantasia umana di ogni generazione. Tale singolare, indomabile potere attrattivo del terrificante sull'uomo è interpretabile come fenomeno psicologico. Di contro, appare francamente paradossale il notevole disinteresse degli specialisti per questo tipo di

[12] Cfr. Carl Friderich Gerstlacher, *Sammlung aller einzeln ergangenen Herzoglich Wirtembergischen Gesetze und anderer Normalien,* libro II, Stuttgart 1760, pp. 42, 72, 86; Johann Friedrich Melchior Kapff, *Sammlung im Herzogthum Wirtemberg einzeln ergangener Verordnungen,* Tübigen 1800, pp. 37, 92. Cfr. al riguardo anche Carl Georg Wächter, *Die Strafarten und Strafanstalten des Königreiches Württemberg,* Tübingen 1832, p. 39.

[13] K. Brauns, *Das Zucht- und Arbeitshaus in Ravensburg 1725-1808,* in « Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte » 10 (1951), p. 158 ss., 161. Per Schwäbisch Hall cfr. H. Nordhoff-Behne, *Gerichtsbarkeit und Strafrechtspflege in der Reichsstadt Schwäbisch Hall seit dem 15. Jahrhundert,* Schwäbisch Hall 1971, p. 148 s.

[14] Th. Harster, *Das Strafrecht der freien Reichsstadt Speier in Theorie und Praxis,* Breslau 1900, p. 93. Per Freiburg cfr. G. Schindler, *Verbrechen und Strafen im Recht der Stadt Freiburg i. Br.,* Freiburg i. Br. 1937, p. 116 s.

[15] H. Bruch, *Die Strafrechtspflege in der Stadt Trier im 16., 17. und 18. Jahrhundert,* Dissertazione di legge, Freiburg i. Br. 1934, p. 15.

[16] G. L. Kriegk, *Deutsches Bürgertum im Mittelalter,* Frankfurt 1868 (Reprint Frankfurt 1969), p. 261.

[17] Th. Schletter, *Die Galeerenstrafe in Sachsen,* in « Hitzig's Annalen der deutschen und ausländischen Criminal-Rechtspflege », N. S. 34 (Leipzig 1853), p. 296 ss.; Th. Distel, *Zur Galeerenstrafe in Kursachsen,* in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft » 18 (1898), p. 830 s.

[18] P. Frauenstädt, *Zur Geschichte der Galeerenstrafe in Deutschland,* in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft » 16 (1896), p. 519 ss.

pena come fenomeno giuridico. E ciò in netto contrasto, ad esempio, con la letteratura cosiddetta d'intrattenimento.
Miguel Cervantes [19] la definisce, per esperienza diretta di schiavo sulle galere turche, un equivalente della morte civile. Essa ispirò a Victor Hugo [20], l'avvocato dei miserabili, un'appassionata denuncia contro l'inumanità della sua esecuzione nella figura di Jean Valjean, di cui la galera uccise l'anima. E la stessa dottrina penalistica del tempo, solitamente impassibile nel riferire le atrocità del diritto penale, equipara la « condemnatio ad galeras, ad triremes, ad remos » a una pena mille volte più dura della morte, « maior mortis naturalis » [21].

3. *Giustificazione tematica*

Che cosa dunque giustifica l'interesse dello storico del diritto proprio per questo tema? Senza dubbio non il puro piacere eccentrico per la natura demoniaca dell'orrore. E nemmeno per illustrare, sull'esempio della procedura penale augustana e tedesca, la perversione di una condanna tipica della giustizia mediterranea. « Tedesco italianisato », « diavolo incarnato »! Questa metafora, di uso corrente nel XVIII secolo, non vale, comunque, per la pena della galera.
L'unica ragione sufficientemente valida di un'indagine più approfondita risiede nell'ignoranza pressoché totale, soprattutto della penalistica tedesca, dei presupposti e delle funzioni elementari di questa pena. Per la storia del diritto penale essa rappresenta nulla di più che un « curiosum iuris ». Fintantoché gli specialisti riterranno di conoscerne i fondamenti teorici, i risultati degli studi resteranno, nel migliore dei

[19] Miguel de Cervantes Saavedra, *Il fantastico cavaliere don Chisciotte della Mancia,* Torino 1972, I 22 (p. 218). Cfr. inoltre I 22 (p. 219), II 63 (p. 1107).

[20] Victor Hugo, *I miserabili (Les Misérables),* Torino 1946. A proposito di questo obiettivo dell'esecuzione della pena cfr. M. Foucault, *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses,* Frankfurt a.M. 1976, pp. 25 ss. (95 ss.) (trad. ital. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,* 5ª ed. Torino 1979).

[21] Sebastianus Guazzini, *Opera omnia juridica et moralia,* tom. 1 et 2, Coloniae Allobrogum 1738, defensio 33, c. 4, n. 8 (p. 470): « major poena mortis naturalis et quod dicantur millies mori ibi condemnari ».

casi, frammentari [22], di regola sono semplicemente sbagliati [23]. Sulle procedure di esecuzione della pena continuano a sussistere, in ogni caso, trasfigurazioni visionarie e romanzesche [24].

II

Le fattispecie concrete e gli aspetti socio-penali

Lo stato desolante della ricerca scientifica è contraddistinto, per di più, in gran parte da plagi. Gli studiosi — un po' alla maniera dei rigattieri — non fanno che riciclare con ostentazione voci nel complesso da sempre risapute. Queste, a loro volta, si basano su fonti secondarie in massima parte dubbie e nebulose, e non vanno oltre le mere banalità.

1. *Le banalità - una rassegna*

Il grande e sempre valido manuale di storia del diritto penale di Eberhard Schmidt dedica alla pena della galera tre sole fantasiose proposizioni: « Nelle Città-Stato italiane si era venuta instaurando, già alla fine del Medioevo — e più esattamente nel XVI secolo —, un tipo di condanna che spesso sostituiva il carcere del sistema penale statutario: il servizio forzato nelle galere. I condannati erano qui sottoposti, sotto una disciplina barbarica, all'estenuante mansione di vogatori. Questa forma di lavoro forzato prende piede anche in Germania nel XVII secolo. » [25] Non meno evasive sono le affermazioni dei due più moderni manuali di storia del diritto tedesco. Hermann Conrad riferisce lapidario: « Condanne ai lavori forzati s'incontrano in Germania, a partire dal XVII secolo, sotto forma di invio alle galere e alle opere di fortificazione. » [26] E Mitteis-Lieberich scrivono: « La condanna alle galere compare nel tardo Medioevo come forma di grazia o di attenuazione della pena »; essa tuttavia sarebbe stata soppressa « allorché Venezia, nel 1740, si rifiutò di prendere in consegna i condannati alla galera. » [27]
Si potrebbero citare senza fatica numerosi esempi di questo genere. Quel che noi oggi sappiamo sulla dogmatica, la pratica e le funzioni politico-criminali della pena della galera si basa dunque non su cognizioni comprovate da fonti attendibili, quanto piuttosto su banalità o su giudizi che sono il frutto di uno sbigottimento emotivo. Robert von Hippel, uno stimato docente di diritto penale degli anni venti, non seppe che esprimere l'inorridita esclamazione: « Galera: schiavitù e sevizia! » [28] Nulla di più v'era da dire.

2. *Le questioni ancora aperte - una scelta*

Ci si deve ora porre il problema delle fattispecie concrete, documentabili attraverso fonti di prima mano, e dei presupposti dogmatici della pena della galera nella sua frammentaria cornice storica, che ricercatori pieni di fantasia hanno romanzescamente cercato di completare. Quali erano concretamente le effettive condizioni per una « condemnatio ad galeras »? Quali obiettivi politico-criminali perseguiva questa condanna nel sistema penale del tempo? E per quale ragione, infine, proprio Venezia, centro di deportazione dei criminali tedesco-meridionali, assunse un ruolo tanto privilegiato nell'esecuzione delle condanne?

22 Esemplare al riguardo già G. Bohne, *Die Freiheitsstrafe in den italienischen Stadtrechten des 12.-16. Jahrhunderts,* parte II, Leipzig 1925, p. 298 ss., ma anche A. Erler, voce « Galeerenstrafe », in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte I, Berlin 1971, col. 1373-1375.
23 Cfr. ad esempio la recensione a Bohne (nota 22) di Eberhard Schmidt, *Zur Geschichte der Strafhaft der italienischen Statutarrechte (12. bis 16. Jh.),* in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft » 46 (1925), p. 152 ss., e inoltre G. Seggelke, *Die Entstehung der Freiheitsstrafe,* Breslau 1928, p. 141 ss.
24 Cfr. a titolo d'esempio la *Ökonomisch-technologische Encyklopädie* (a cura di Johann Georg v. Krünitz), vol. 15, Berlin 1788, p. 661 ss.

25 Eberhard Schmidt, *Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege,* Göttingen 1965³, p. 186.
26 Hermann Conrad, *Deutsche Rechtsgeschichte,* vol. 2, Karlsruhe 1966, p. 424.
27 Mitteis-Lieberich, *Deutsche Rechtsgeschichte,* München 1981¹⁶, p. 279, 356.
28 « Juristische Wochenschrift » 1925, p. 2738.

3. *La realtà della condanna alla galera nella procedura penale*

Già una veloce rassegna dei casi criminali più rappresentativi e meglio documentati per Augsburg, Monaco e il ducato di Baviera permette di dare delle prime risposte circa la natura dei delitti e la tipologia del reo.
Il tribunale del comune di *Augsburg* condannò nel 1566 [29] quattro noti ladri (e altri tre nel 1571) [30], che si erano meritati la forca, indulgentemente « al remo sulla galera » per un periodo indefinito. Lo stesso tribunale nel 1573 inflisse cinque anni di galera a un recidivo, evidentemente impulsivo sul piano sessuale, expressis verbis per adulterio, violenza carnale e bigamia [31]. Nel 1601 Augsburg inviò alle galere nove persone riconosciute colpevoli di numerosi omicidi e rapine e che perciò sarebbero state punibili con la pena di morte [32]. Nel 1738, un capitano della guardia della città di Augsburg consegnò alla Repubblica di Venezia, dopo un avventuroso trasferimento, sei criminali condannati, per furti aggravati, rapina e brutalità, a tre, cinque, sei e dieci anni di galera [33].
Delitti e delinquenti di natura simile incontriamo anche a *Monaco*. Nel 1584 il giudice penale di Monaco condannò un cittadino per tre anni « ad andar per mare sulla galera », dopo che questi aveva ripetutamente bestemmiato, in locali pubblici, Dio, la Santa Messa e i gesuiti [34]. Negli anni seguenti, fino al 1589, il tribunale del comune inflisse ripetutamente, contro omicidi, assassini, truffatori, rapinatori, ladri, falsari o contro espulsi sorpresi nuovamente entro i confini del paese, la pena

[29] Cfr. sopra nota 1.
[30] STETTEN (nota 1), p. 595.
[31] Stadtarchiv Augsburg, Strafbuch 1571-1580 (1573 IV 11).
[32] STETTEN (nota 1), p. 761.
[33] Stadtarchiv Augsburg, Reichsstadt, Militaria 206, cfr. anche nota 2.
[34] Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, Malefizprotokolle - Unterrichter, fol. 192 ss. (1584 IV 16). Esposizione ridotta del caso criminale in: OTTO T. v. HEFNER, *Ein Münchner Galeerensklave 1584,* in « Oberbayerisches Archiv » 13 (1852), p. 78 ss.

della galera, a vita — in via di grazia al posto della prescritta pena di morte —, o, più comunemente, per un periodo definito [35].
Già questi pochi esempi evidenziano un incremento delle condanne al servizio ai remi. Verso la metà del XVII secolo le statistiche raggiungono un nuovo vertice. La legislazione principesca aveva scoperto un nuovo tipo di rei: *vagabondi* e *« Jauner »*. Contro di essi venne applicata inesorabilmente la pena della galera. Nel 1695 il principe elettore Max Emanuel ordinò che « vagabondi, mendicanti, zingari e bracconieri abili al servizio militare dovessero essere consegnati a un reclutatore veneziano » [36]. Solo a partire dalla metà del XVIII secolo si profilano le prime difficoltà di ordine pratico nell'esecuzione della pena. Nel 1724 è lo stesso principe elettore a lamentare il caso di un pericoloso bracconiere recidivo, il quale, « condannato alle galere » per incorreggibilità, « era stato consegnato ai veneziani solo a costo di notevoli difficoltà e di ingenti spese. » [37] Evidentemente a Venezia crescevano i problemi. E il principe elettore di Baviera Max III Joseph reagì prontamente alla nuova situazione. Anziché consegnare, com'era avvenuto fino ad allora, i vagabondi « alle galere dei veneziani », dispose, nel 1748, « per il momento la soluzione più mite » [38]. Questa consisteva nel trasferimento alle opere di fortificazione o nell'istituto di pena e di lavoro di Monaco fondato nel 1682 [39]. La condanna alla galera aveva chiaramente perduto il suo significato nella prassi penale bavarese.
A prescindere dalla reale esistenza di tale pena nella quotidiana prassi forense, queste testimonianze, scelte arbitrariamente fra un'infinità di altre, dimostrano che il servizio forzato nelle galere veniva inflitto principalmente in sostituzione — e come forma di grazia — della prescritta pena di morte e, di regola, per delitti capitali, ma anche per reati meno gravi commessi più volte. Le fonti tuttavia tacciono sui concreti obiettivi

[35] Cfr. nota 8 e inoltre W. HARKE, *Das Strafrecht des Münchener Blutbannbuches unter Berücksichtigung der anschliessenden Malefizprotokolle 1574-1617,* Dissertazione di legge München 1950 (dattiloscritto), p. 183 ss.
[36] BayHStA GR 326/38 (1695 V 16).
[37] BayHStA GR 326/38 (1724 X 24).
[38] BayHStA Staatsverwaltung 2288 (1748 VII 20).
[39] BayHStA Kurbayern Generallandesdirektion 510 (1682 VI 4).

politico-criminali. Resta aperto anche il problema se la pena della galera fosse riservata di norma a una determinata tipologia di reati. I casi criminali qui riferiti, in cui essa venne inflitta, sono troppo eterogenei per permettere di dedurre i concreti presupposti della condanna. Del resto, sarebbe avventato trarre la conclusione, dalla semplice minaccia legale di una condanna alla galera per determinati delitti, che essa venisse poi anche effettivamente irrogata [40]. La legislazione medievale è costituita in gran parte da una somma di norme programmatiche. Non sempre essa rispecchia anche realisticamente la procedura [41].

III

Le ondate di condanne e gli avvenimenti politici nell'Europa del sud

Se dunque l'analisi delle circostanze nei concreti casi processuali mal si presta, presa di per sé, a dare una spiegazione razionale, sia sotto il profilo dogmatico sia sotto il profilo della politica criminale, della pena della galera in quanto fenomeno giuridico, si dovrà allora mutare prospettiva. In tal senso s'impone una correlazione sincronica fra i dati statistico-giuridici e i concreti avvenimenti politici nel bacino mediterraneo.

1. *Le ondate di condanne - uno scorcio*

Con l'anno 1569 inizia in Germania meridionale, per le condanne « ad galeras », la prima fase di una « congiuntura favorevole ». Essa dura all'incirca trent'anni. Per il solo ambito giurisdizionale dei tribunali comunali possiamo certificare, nell'arco di quindici anni, 110 condannati, in parte per nome. Stranamente, la documentazione nei registri penali

[40] La letteratura segue viceversa proprio questa via, cfr. esemplarmente BOHNE (nota 22), p. 298 ss., ma anche JOSEF KOHLER, *Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12.-16. Jahrhundert,* Studien aus dem Strafrecht II, Mannheim 1897, p. 163 s.

[41] H. SCHLOSSER, *Rechtsgewalt und Rechtsbildung im ausgehenden Mittelalter,* in « Savigny-ZRG Germ. Abt. » 100 (1983), p. 9 ss., 40.

s'interrompe più o meno del tutto nel XVII secolo. Solo la legislazione riconferma, in quest'epoca, con la continua emanazione di nuovi mandati, l'esistenza di tale forma di pena, limitandola però quasi senza eccezioni ai vagabondi di ogni genere [42].

Una nuova ondata di condanne si verificherà nuovamente soltanto attorno alla svolta del XVIII secolo. Durerà circa quarant'anni. Una nota-spese del 1696 del penitenziario di Monaco riporta, per i mesi da giugno ad ottobre di quell'anno, 101 detenuti « condannati e consegnati ai servizi di guerra veneziani » [43]. L'invio alle galere di Venezia (o anche di Genova) scompare finalmente, verso la metà del XVIII secolo, dal repertorio penale della giustizia tedesco-meridionale. La motivazione che vi si dà nel 1773, così come si legge in un rapporto del consigliere di corte a Monaco, suona lapidaria ed allo stesso tempo eloquente: « perché in seguito sono venute a mancare le occasioni di trasferirli laggiù (a Venezia) » [44].

2. *Una fatale interdipendenza fra politica di guerra e somministrazione della pena*

Se si considerano queste ondate di condanne sullo sfondo delle crisi politiche di tale periodo, soprattutto nel bacino mediterraneo, non può non saltare agli occhi un'interessante coincidenza. Nel 1570 i turchi assaltano il possedimento veneziano di Cipro e lo conquistano nel 1571. Nello stesso anno la flotta turca viene sconfitta e distrutta a Lepanto dall'armata spagnola, pontificia e veneziana guidata da Andrea Doria. Le galere da guerra veneziane ebbero un ruolo determinante in questa vittoria. Nel 1645 inizia la guerra di Venezia per la riconquista di Creta occupata dai turchi. Essa coinvolge una gran parte della flotta fino al

[42] Cfr. BayHStA Kurbayern Generallandesdirektion 509 (1674 X 15); 510 (1693 II 10); GR 326/38 (1695 V 16); Kurbayern Geheimer Rat 689 (1699 VI 5); cfr. al riguardo anche la risoluzione del Geheimer Rat del 1695 II 19 (BayHStA GR 326/38).

[43] Cfr. BayHStA GR 326/38 (1696 I 16, II 29).

[44] BayHStA GR 37/3, redatto dal consigliere di corte e di commercio dell'Elettorato di Baviera F. X. Stubenrauch.

1699 e si conclude con la perdita di Candia. Infine, nel 1684-1699 con la prima, e nel 1714-1718 con la seconda cosiddetta guerra della Morea, Venezia si trova a fronteggiare i tentativi di riconquista nel Peloponneso dell'Impero Osmanico[45].
Già questo scabro confronto sincronico evidenzia una fatale interdipendenza fra effettivo bisogno di squadre di rematori da parte della flotta da guerra e possibile inflizione della pena della galera. Le condanne al remo comminate dai tribunali tedesco-meridionali aumentano sempre di colpo ogni qual volta i conflitti militari di Venezia con gli osmani entrano in fasi decisive e provocano grandi perdite di vite umane fra gli equipaggi delle galere da guerra.

IV

I presupposti dogmatici della pena della galera

Questa prima temporanea diagnosi, che associa le condanne agli avvenimenti storici nel bacino mediterraneo, è comunque ancora troppo superficiale. L'accesso agli effettivi fondamenti dogmatici della pena della galera deve perciò essere ricercata seguendo un altro percorso metodico. Appare allora appropriato analizzare parallelamente le condizioni effettive della condanna e la dottrina del tempo. Risulta in tal caso inevitabile, considerando lo stato delle fonti, ricorrere ad una sorta di puzzle composto da singole tessere più o meno sbiadite.

1. *Le condizioni della condanna*

Oggi la ricerca specialistica non dispone in fondo di nessuna conoscenza accertabile sulla struttura giuridica della pena della galera. La semplice

[45] Frederic C. Lane, *Venice. A Maritime Republic,* Baltimore and London 1973, p. 415 ss. (trad. ital. *Storia di Venezia,* Torino 1978, p. 473 ss.); Mario Nani Mocenigo, *Storia della marina veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica,* Roma 1935, p. 39 ss.; A. Viaro, *La pena della galera, la condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane,* in: *Stato, società e giustizia a Venezia,* a cura di G. Cozzi, Roma 1981, p. 379 ss.

e continua constatazione dell'esistenza di questa condanna nella procedura penale è insufficiente dal punto di vista scientifico. D'altro canto, anche gli stessi procedimenti analitici sono metodologicamente sbagliati. Senza conoscere il concreto svolgimento processuale nei singoli casi e senza considerare la dottrina del tempo, si desume, esclusivamente sulla scorta dei verdetti di colpevolezza tramandati, l'esistenza di tipiche fattispecie criminose per le quali, all'apparenza, veniva di regola inflitta la pena del servizio forzato al remo.
I risultati di un tale metodo d'indagine non possono, in effetti, che essere curiosi e fuorvianti. Se infatti la galera era prevista a vita in sostituzione della pena di morte, di norma comminata per delitti capitali — come omicidio, rapina, furto, violenza carnale o sodomia —, essa appare allora un'assai dubbia attenuazione e, per di più, uno strumento punitivo chiaramente lasciato in mano all'arbitrio del giudice. Se, per converso, il giudice pronunciava una condanna a termine — e di regola mai sotto i due o tre anni — anche in presenza di reati quali blasfemia[46], bigamia, adulterio[47], falsificazione di monete[48], caccia di frodo[49], furto di cavalli[50] o — addirittura — di pesce[51], allora la pena della galera, ad essere ragionevoli, era sproporzionata rispetto alla gravità del crimine commesso.
Invano si cercherà in una di queste alternative, in fin dei conti assurde, un qualche razionale fondamento politico-criminale di tale pena. Viceversa, due spettacolari casi criminali potrebbero diradare questa nebbia sotto il profilo giuridico. Essi vennero dibattuti nel 1566 davanti al giudice penale di Augsburg[52] e nel 1589 davanti a quello di Monaco[53].

[46] Cfr. nota 34.
[47] Cfr. nota 31.
[48] Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, Malefizprotokolle - Unterrichter, fol. 129 (1586 VI 20).
[49] BayHStA GR 326/38 (1724 X 24).
[50] BayHStA GR 326/38 (1574 IX 5).
[51] Hermann Theodor Schletter, *Die Constitutionen Kurfürst August's von Sachsen vom Jahre 1572,* Leipzig 1857, p. 338.
[52] Stadtarchiv Augsburg, Urgichten 1566 II 13.
[53] Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, Malefizprotokolle - Unterrichter, fol. 172-175.

a) *Due spettacolari casi criminali e le loro conseguenze giuridiche*

Il vero aspetto sensazionale nella causa penale di Augsburg fu che, in virtù di uno specifico intervento imperiale, quattro ladri insignificanti chiamati a rispondere di recidiva godettero della grazia consistente nel servizio a bordo delle galere. Simili atti di somma magnanimità, e per di più nei confronti di un ceto socialmente inferiore, sono assolutamente insoliti! Ma il testo del decreto di grazia [54] ne rivela le vere motivazioni. Si avrebbe così « colto la buona occasione di inviare ai remi delle galere » uomini — o giovani, che, in considerazione della loro età, « malvolentieri si manda a morte » — condannati alla forca per furti e reati simili. Ciò riabiliterebbe inoltre i delinquenti e darebbe un aiuto alla cristianità nella lotta contro il suo secolare nemico.
Il decreto imperiale parla da sé. Non si trattava di umanità. Esso era piuttosto dettato dalla esplosiva situazione politica nel Mediterraneo. Il moloc della guerra esigeva il reclutamento di uomini. E la giustizia cristiana li procurava, in modo giuridicamente corretto, dietro compenso e su ordine superiore.
Con quale consequenzialità e impietosa impassibilità funzionasse questa dialettica fra la galera, quale forma di grazia, e la sua di fatto possibile inflizione, lo dimostra in modo quasi macabro la seconda causa penale di Monaco [55]. All'imputato vennero addossati una serie di delitti, fra cui omicidio, furto, frode e, in genere, condotta peccaminosa. Il giudice presentò le prove ricorrendo alla tortura, senza peraltro giungere ad un verdetto di colpevolezza. Dispose allora l'invio degli atti alla facoltà di giurisprudenza di Ingolstadt. Questa doveva trovare una sentenza. La facoltà stabilì [56] che l'imputato, per i delitti e i reati da lui commessi, doveva essere spedito per mare alla pena della galera. Ma, dato che per l'esecuzione di tale pena non si presentava al momento alcuna occasione, considerata la gravità dei crimini e la mancanza di ogni prospettiva di miglioramento, lo si doveva giustiziare. Alcuni giorni dopo la sentenza di morte venne eseguita.

[54] Decretum per Imperatorem del 14/2/1566, l. c. (nota 52), Urgicht Lorenz Hainsberger.
[55] Cfr. nota 53.
[56] L. c. fol. 174 s.

La decisione di questo caso segue esattamente, fino all'estrema conseguenza — la morte —, il meccanismo procedurale che sta generalmente delineandosi. Il giudice, nonostante il ricorso alla tortura, non riuscì a provare inconfutabilmente la colpevolezza dell'imputato per i crimini di cui era accusato. Una diffusa prassi forense individuava, in questa situazione processuale cosiddetta dell' « insufficienza di prove », un espediente risolutivo. Esso era del resto già previsto, nel suo concetto fondamentale, dalla Costituzione Criminale Carolina del 1532 [57]. Il tribunale dispose la presentazione della causa ad esperti di diritto perché trovassero un verdetto appropriato. Il collegio dei giudici, a sua volta, decise, in conformità alla teoria, primariamente la più tenue condanna alla galera rispetto alla prescritta pena di morte. Tuttavia ordinò l'esecuzione della pena capitale, esclusivamente in quanto per il servizio forzato sulle galere non sussisteva, in quel momento, alcuna possibilità pratica.
Nell'andamento di entrambe le cause penali risiede la soluzione giuridica dell'enigma della condanna alla galera. Si trattava di una « poena arbitraria » o « extraordinaria » [58] lasciata alla discrezione del giudice. Il ricorso a questa discrezionalità era tuttavia legato a due condizioni fondamentali. Sotto l'aspetto del diritto materiale, essa poteva essere inflitta solo se la prescritta pena di morte, in quanto « poena ordinaria », appariva eccessivamente severa rispetto alla gravità del reato. E ciò, in particolare, nei casi in cui non si poteva provare inconfutabilmente la colpevolezza del reo, oppure — eventualmente *e* — se questi appariva impenitente. La seconda condizione della condanna doveva poi sempre essere la concreta possibilità che essa venisse effettivamente eseguita.
Soddisfatte queste condizioni dogmatiche e insieme circostanziali, la pena della galera, in quanto « arbitraria », poteva dunque essere inflitta per qualsiasi delitto capitale. Allo stesso modo però, essa minacciava anche tutti i delinquenti abituali accusati per reati minori. Di conseguenza, venne applicata anche nei confronti di ladruncoli, truffatori e

[57] Art. 219 e altri.
[58] Nel dettaglio cfr. al riguardo: Eberhard Schmidt, *Einführung* (nota 25), p. 166 ss.; F. Neef, voce « poena arbitraria », in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte III, Berlin 1983, col. 1781 ss.

bracconieri. Unica condizione era che i rei fossero per più volte recidivi. Questa procedura trova costantemente conferma nella giurisprudenza e nella legislazione. Così, anche l'uomo condannato in ultima istanza, ad Augsburg nel 1573 [59], a cinque anni di galera per reiterato adulterio e bigamia, aveva alle proprie spalle numerosi consimili precedenti penali: condannato, nel 1561, per violenza carnale ai danni della propria serva - in tale occasione egli venne punito come adultero [60]; nel 1569, per una promessa di matrimonio, nonostante fosse già coniugato [61], e, nel 1570, ancora per reiterato adulterio e violenza ai danni di sua moglie [62].

b) *L'incorreggibilità del reo quale presupposto fondamentale della condanna*

Il presupposto centrale dell'incorreggibilità per la condanna domina immutato le sentenze fino allo sparire della pena della galera. Lo evidenzia in particolar modo un caso penale verificatosi nel 1724 [63] che fu dunque una delle ultime condanne alla galera in Baviera. Il principe elettore rileva qui con esattezza giuridica, di fronte a un bracconiere professionista, le condizioni per la condanna alla pena della galera, che venne poi di fatto irrogata: già nel 1717, in un regolare processo, gli era stata minacciata, in caso di recidiva, oltre alla pena ordinaria (esilio a vita), anche l'immediata condanna e l'invio alle galere. Ciononostante il reo, nei quattro anni trascorsi, avrebbe perseverato nella sua attività illegale in Baviera e in Tirolo. La giustizia esigeva ora che, nei confronti del delinquente, venisse messo in pratica, per manifesta « incorreggibilità », il minacciato invio « ad triremes ».

c) *Criminalità dei vagabondi e pena della galera*

In questa sua funzione di pena usuale per recidivi impenitenti e pregiudicati, la galera divenne, soprattutto nel XVII e XVIII secolo, la

[59] Cfr. nota 31.
[60] Strafbuch 1554-1562 (1561 IX 11).
[61] Strafbuch 1563-1571 (1569 IV 2).
[62] Strafbuch 1563-1571 (1570 VIII 31) e inoltre la Urgicht del 30/8/1570, Urgichten 66 (1570 c).
[63] BayHStA GR 326/38 (1724 X 24).

classica punizione inflitta a vagabondi, mendicanti e dunque asociali in genere. Appunto in relazione a questa cerchia di delinquenti, si pone la questione di quali reati in particolare venissero effettivamente puniti con una condanna tanto dura. La sola condizione di vagabondo senza fissa dimora non offre ancora una sufficiente spiegazione politico-penale.
Sotto il profilo storico-sociale, i cosiddetti girovaghi [64] costituivano, sin dal tardo Medioevo, una componente fissa dell'ordinamento corporativo, senza rappresentare di per sé un ceto. Di norma erano socialmente degli outsider, uomini sradicati dalle guerre e dalle crisi economiche. Il loro destino comune era la strada, erano l'assenza di legami personali e la negazione di qualsiasi ordine. Senza far caso ai confini di Stato, questa « società » internazionale attraversava a gruppi l'Europa intera mendicando e rubando. Furono soprattutto quei mercenari e soldati disertori o congedati che, nei disordini della guerra dei trent'anni, vivendo di saccheggi, assassini, incendi, rapine e altri crimini, diffusero il terrore per tutto il paese. L'idea dell'incorreggibilità di questi paria divenne convinzione comune. A subire maggiormente le violenze di questi cosiddetti « gartenden Knechten » fu la popolazione rurale. La guerra aveva dissolto ogni ordine. I resti della vecchia autorità non erano praticamente in grado di fronteggiare le efferatezze di questi vagabondi e « Jauner ».
I príncipi del paese reagirono con durezza e brutalità a questa inimmaginabile miseria e al caos sociale. Il popolo dei girovaghi venne perseguitato senza sosta col ricorso a vere e proprie « cacce allo zingaro » organizzate. Chi era colto in flagrante, veniva impiccato sul posto senza regolare processo.
Questa inesorabile lotta alla criminalità trova un drastico riflesso nella

[64] Fra la vasta letteratura sul tema cfr. KARL S. BADER, *Kriminelles Vagantentum im Bodenseegebiet um 1800,* in « Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht » 78 (1962), p. 291 ss.; C. KÜTHER, *Räuber und Gauner in Deutschland,* Göttingen 1976, pp. 13 ss., 121 ss.; dello stesso autore, *Menschen auf der Straß. Vagierende Unterschichten in Bayern, Franken und Schwaben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,* Göttingen 1983, pp. 15 ss., 20 ss.; in generale cfr. F. GEERDS, voce « Gaunertum », in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I, Berlin 1971, col. 1404 ss. e inoltre K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte 2 (1250-1650),* Opladen 1980⁴, p. 207 ss.

legislazione. Si minacciarono punizioni corporali, recisione degli orecchi, pubblica esposizione alla gogna, infamanti e indelebili marcature a fuoco sul volto o sul corpo, bando a vita — cui l'interessato doveva impegnarsi sotto giuramento — e infine anche la condanna, a termine o a vita, alla galera [65].

La pena minacciata dalla legge del servizio forzato ai remi « ad dies vitae vel ad tempus » veniva peraltro inflitta ai vagabondi soltanto come « ultima ratio ». Gli atti processuali lo documentano costantemente. Solo quando il reo, contro il giuramento da lui prestato di non rientrare nel paese, veniva sorpreso per la seconda, terza o quarta volta nei territori interdetti, veniva inviato alle galere. Da un punto di vista politico-penale, la condanna alla galera in questi casi serviva, nella gradazione delle sanzioni penali, al solo scopo di liberarsi una volta per tutte dell'impenitente e proteggere in modo durevole da lui la comunità. In un'epoca in cui ancora mancavano le prigioni, essa ben si prestava a risolvere definitivamente il problema della più pericolosa criminalità di massa. Essa dunque non colpiva il reo primariamente perché conduceva un'instabile e asociale condotta di vita. Era piuttosto riservata al delinquente abituale e recidivo, all'incorreggibile spergiuro inosservante del bando [66].

2. *L'esecuzione della pena a bordo della galera*

Questi primi grossolani profili di una dogmatica della galera nella pratica penale acquistano maggiore incisività sullo sfondo dell'esecuzione della pena a bordo delle navi [67]. Il trasferimento dei galeotti dai territori

[65] Cfr. nota 36.

[66] Cfr. GEERDS (nota 64), col. 1405 ss.

[67] I lavori basati su fonti di prima mano sono rari. Buone le esposizioni di: A. TENENTI, *Cristoforo Da Canal. La Marine Vénitienne avant Lépante,* Paris 1962, p. 94 ss.; P. W. BAMFORD, *Fighting Ships and Prisons: The Mediterranean Galleys of France in the Age of Louis XIV,* Minneapolis 1973, p. 200 ss.; RUTH PIKE, *Crime and Punishment in Sixteenth-Century Spain,* in « The Journal of European Economic History » 5 (1976), p. 702 ss.; della stessa autrice, *Penal Servitude in Early Modern Spain: the Galleys,* in « The Journal of European Economic History » 11 (1982), p. 210 ss.; VIARO, *La pena della galera* (nota 45), p. 402 ss.

tedesco-meridionali alle basi navali del Mediterraneo era già di per sé un'avventura. Il viaggio durava diverse settimane, i costi dell'impresa erano elevati. Dovevano essere distaccate delle pattuglie di scorta per sorvegliare i condannati, si dovevano fornire mezzi di trasporto. Il trasferimento, oltretutto, non era affatto privo di rischi. Sovente i galeotti approfittavano del difficoltoso tragitto attraverso le Alpi per darsi alla fuga. Più volte, in tali occasioni, l'intera scorta veniva violentemente uccisa [68].

Il percorso classico partiva dalle prigioni centrali di raccolta — una di queste era a Monaco il cosiddetto « Falkenturm » — per giungere, attraverso Scharnitz, Innsbruck e il Friuli, a Venezia. La fortezza di Friedberg, presso Augsburg, al confine bavarese, fungeva da punto di congiunzione. Tutti i trasporti tedesco-meridionali passavano attraverso questa città, nel XVI secolo anche quelli del Württemberg [69], che solo in seguito concentrò i suoi galeotti a Lindau per inviarli a Genova.

L'esecuzione della pena a bordo della galera era una vera tortura. Secondo una testimonianza autentica, la vita dei galeotti era appunto paragonata a quella dell'inferno. « Fra le due », prosegue la cronaca, « c'è solo una differenza: la prima è a termine, la seconda eterna » [70]. E queste parole sono senz'altro da prendere alla lettera. La galera era una nave elegante e slanciata, lunga da 40 a 50 metri, larga da cinque a otto, che poteva navigare anche con una vela latina triangolare. Grazie alla spinta aggiuntiva dei remi, era un'imbarcazione sempre pronta a salpare, veloce e maneggevole. La cosiddetta « galera sottile » disponeva di 164 vogatori. Sulle cosiddette « galere grosse » o galeazze sedevano al remo fino a 288 uomini. Con le truppe combattenti queste navi

[68] Cfr. il caso criminale di Monaco, Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, Malefizprotokolle - Unterrichter, fol. 218 ss. (1583 VII 20) e il caso criminale di Augsburg (cfr. nota 2).

[69] Stadtarchiv München, Stadtgericht 866/1, fol. 194 s. (1587 V 4).

[70] CESAREO FERNANDEZ DURO, *Disquisiciones Náuticas. La mar descrita por los mareados,* libro 2, Madrid 1877, p. 111; cfr. anche J. MARTEILHE, *Galley Slave. The Autobiography of Jean Marteilhe,* edited by Kenneth Fenwick, London 1957, p. 39 ss. Altre indicazioni bibliografiche in: I.A.A. THOMPSON, *A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain,* in « The Economic History Review » 21 (1968), p. 246.

trasportavano da 200 a 500 uomini. I galeotti sedevano, incatenati con ceppi di ferro a gruppi di 26/30, sui banchi dei vogatori separati da uno stretto corridoio. Da tre a quattro uomini manovravano un remo lungo da 11 a 13 metri dal peso di circa 60 chilogrammi. L'unico ponte di coperta era allo stesso tempo luogo di lavoro e alloggio. Il vitto era composto di zuppa, pane, galette e acqua. Il tasso di mortalità era enorme: fra il 60 e il 70%. Tifo, colera, peste, scorbuto e scabbia mietevano vittime. Se la galera colava a picco in seguito a un attacco o a una burrasca, nessuno — tranne il comando — sopravviveva [71].

3. *Le vere ragioni dell'invenzione della pena della galera*

Di questo scenario dell'orrore gli specialisti si limitano a prender nota con muto sconcerto. Eppure, proprio le condizioni disumane dell'esecuzione della pena, dovrebbero provocare i giuristi a sollevare la questione fondamentale circa i motivi determinanti sotto il profilo politico-criminale alla base della condanna a questa « prigione natante » [72] e dell'invio di criminali tedesco-meridionali preferibilmente a Venezia.

Una possibile spiegazione la vedo in tre fattori storici tutt'altro che casuali.

[1] La pena della galera era effettivamente una pena inventata. Essa venne escogitata in un'epoca estremamente critica per la politica internazionale. L'occidente cristiano, fra il 1530 e il 1570, entrò in un conflitto gravido di conseguenze con l'Islam, conflitto provocato dalle ambizioni egemoniche degli osmani nell'intero bacino mediterraneo.

Venezia, terza importante potenza navale mediterranea accanto a quelle

[71] Per un'analisi approfondita cfr. TENENTI, *Cristoforo Da Canal* (nota 67, pp. 30, 45); dello stesso autore, *Piracy and the Decline of Venice 1580-1615*, Berkeley and Los Angeles 1967, pp. 110 ss., 132 ss. (ed. ital. *Venezia e i corsari 1580-1615*, Bari 1961); F. C. LANE, *Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance*, Baltimore 1934, p. 2 ss., 31 ss.; M. FORFAIT, *Traité élémentaire de la nature des vaisseaux*, Paris 1788 (Reprint Grenoble 1979, p. 125 ss.); NANI MOCENIGO, *Storia* (nota 45), p. 36 ss.

[72] H. v. HENTIG, *Die Strafe. Ursprung, Zweck, Psychologie*, Stuttgart-Berlin 1932, p. 250 (trad. ital., *La pena. Origine, scopo, psicologia*, Milano 1942, p. 258).

ispano-imperiale e turca [73], non poté perseverare a lungo nella sua iniziale politica di neutralità fra i due blocchi degli Absburgo e dell'Impero Osmanico. La politica turca di conquista e di soggiogamento costrinse la repubblica marinara alla neutralità armata, fino a quando lo scontro militare diretto divenne inevitabile. L'obiettivo più impellente per la sicurezza politica era perciò l'allestimento di una grande e potente flotta navale, da tenere costantemente in stato d'allarme e che fosse sempre pronta all'impiego anche in tempi di guerra. I suoi presupposti logistici erano stati illustrati, in uno studio strategico-navale — « Della milizia marittima » — pubblicato fra il 1530 e il 1540, dal geniale ammiraglio veneziano Cristoforo da Canal [74]. Ricorrendo ad argomentazioni ineccepibili, egli propose di equipaggiare le galere da guerra con condannati o « forzati ». Tali « galere delle forzate » erano del tutto insolite nella tradizione nautica di Venezia. Sulle « galere della guerra » veneziane — ma anche su quelle spagnole di Barcellona o pontificie di Civitavecchia — prestavano infatti servizio come vogatori, fino al XVI secolo, accanto a schiavi africani e prigionieri di guerra, esclusivamente marinai volontari [75]. Solo la nuova politica bellico-navale, e successivamente il crescente coinvolgimento della flotta nella guerra divoratrice di uomini, costrinsero, dalla metà del XVI secolo, al ricorso ai condannati regolato da precise disposizioni statali [76]. Le fonti di reclutamento fino ad allora abituali nei territori della repubblica — in terraferma, in Dalmazia e in Grecia — ben presto si esaurirono. Quando anche la giustizia interna non riuscì più a far fronte, attingendo alla riserva di criminali mediterranei, al crescente fabbisogno di squadre di rematori, si giunse effetti-

[73] JOHN FRANCIS GUILMARTIN JR., *Gunpowder and Galleys. Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century*, Cambridge 1974, p. 101 ss.

[74] Estesamente: TENENTI, *Cristoforo Da Canal* (nota 67), pp. 4, 9, 29 e LANE, *Storia di Venezia* (nota 45), p. 426 s.

[75] TENENTI, p. 63 ss.; S. BONO, *Schiavi musulmani sulle galere e nei bagni d'Italia dal XVI al XIX secolo*, e U. TUCCI, *Marinai e galeotti nel cinquecento veneziano*, entrambi in: *Le genti del mare mediterraneo*, a cura di Rosalba Ragosta, vol. 2, Napoli 1981, pp. 677 ss. e 837 ss.; VIARO, *La pena della galera* (nota 45), p. 379 ss.; BAMFORD, *Fighting Ships and Prisons* (nota 67), p. 138 ss.

[76] TENENTI, p. 75 ss.; LANE, *Storia di Venezia* (nota 45), p. 428 ss.

vamente, la prima volta attorno al 1550 e in seguito costantemente o in preparazione o al culmine delle grandi guerre navali (Cipro, Lepanto, Creta, Morea), a viaggi di reclutamento in grande stile compiuti da diplomatici e agenti statali veneziani o anche genovesi verso le corti principesche e le città imperiali della Germania meridionale [77]. E queste effettuavano le consegne prontamente e dietro buon pagamento.

[2] Ma l'introduzione della pena della galera nell'arsenale penale della giustizia mediterranea non era nemmeno pensabile senza la cosiddetta *rivoluzione dei prezzi* [78], che colpì violentemente l'Italia nel XVI secolo. Fra il 1480 e il 1590, infatti, i prezzi subirono un'esplosiva impennata attorno al 500-800%. All'origine di questa ascesa generale fu l'afflusso di metalli preziosi (oro, argento) dalle miniere americane. La Spagna li faceva circolare in tutti i paesi per motivi politici ed economici. Di conseguenza, dopo un secolo di prezzi stagnanti, la politica economica europea cominciò a fare acqua da tutte le parti. Il divario fra salari e prezzi si ripercosse immediatamente anche sulle tariffe d'ingaggio per i vogatori volontari: nel 1538 lavoravano ancora per un ducato al mese, ma già nel 1571 non se ne trovavano per meno di otto/dieci ducati. Il ricorso alla forza-lavoro praticamente gratuita dei condannati dovette essere così imposto dalle circostanze [79].

[3] In una simile situazione, giustiziare i criminali significava, in fin dei conti, uno sperpero ingiustificabile sia sul piano militare che economico. Lo *Stato protomoderno* iniziò a riconoscere il valore del lavoro umano e la sua *utilità per il bene comune* [80]. La funzione della pena

[77] J. Thorsten Sellin, *Slavery and the Penal System,* New York-Oxford-Amsterdam 1976, p. 54 s.

[78] Su questo concetto: R. Romano - A. Tenenti, *Die Grundlegung der modernen Welt. Spätmittelalter, Renaissance, Reformation,* Fischer Weltgeschichte 12, Frankfurt a.M. 1976, p. 320 ss. (ed. ital. *Alle origini del mondo moderno (1350-1550),* Storia Universale Feltrinelli vol. 12, Milano 1967, pp. 315-318).

[79] Guilmartin, *Gunpowder and Galleys* (nota 73), p. 111 (114 ss.); R. Romano, *Aspetti economici degli armamenti navali veneziani nel secolo XVI,* in « Rivista Storica Italiana » 66 (1954), p. 39 ss.; Pike, *Crime and Punishment* (nota 67), p. 699 ss.; della stessa autrice, *Penal Servitude* (nota 67), p. 199.

[80] Su questo concetto mercantilistico cfr. Hellmuth v. Weber, *Die Entwicklung des Zuchthauswesens in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert,* in: Festschrift A. Zycha, Weimar 1941, p. 435.

della galera, che offriva la possibilità di risparmiare sui costi e — nel contempo — risolveva radicalmente il problema della criminalità di massa e degli asociali, corrispondeva perfettamente a questa nuova mentalità utilitaristica. Nessun peso avevano, di contro, considerazioni di natura umanitaria o etica nei confronti del commercio di uomini.

Se si volesse ora trarre da ciò la conclusione che i governi tedesco-meridionali si sarebbero così aperte ricche fonti di finanziamento, si sopravvaluterebbero le reali dimensioni economiche di questo mercato di uomini. Se tuttavia si continuarono a consegnare criminali a Venezia, ciò non poteva avere che un'altra motivazione: le galere veneziane offrivano un'ottima opportunità di sbarazzarsi definitivamente dei propri delinquenti abituali incorreggibili.

Di conseguenza, gli affari con i « mercati di sbocco » stagnarono all'inizio del XVIII secolo. Infatti, dopo la seconda guerra della Morea nel 1718, aumentano le note di rammarico, a volte d'irritazione, sul fatto che la repubblica di Venezia non fosse più disponibile in avvenire all'acquisto di galeotti. Nel 1722 l'Austria constatò semplicemente che la pena della galera aveva cessato di esistere, dopo che il reame di Napoli, quale luogo di deportazione preferenziale, era andato perduto nella guerra di successione spagnola [81]. E nel 1737, un agente augustano riferiva da Venezia alla città imperiale in tono deluso e rassegnato: la voglia di fare guerra era lì poca e perciò, al momento, c'era scarso bisogno di galeotti. Se però il mercato fosse tornato attivo, si dovevano riaprire le trattative sulle richieste tariffarie di Augsburg — che erano particolarmente alte —, anche perché gli indispensabili galeotti potevano essere forniti « più convenientemente » dai vicini Stati italiani. Augsburg trasmise immediatamente il messaggio al governo di Monaco che partecipava attivamente a questo fiorente mercato [82], pur con estremo rammarico della città imperiale, la quale non voleva apparire apertamente come partner commerciale. Ma allora forse lo si riteneva davvero uno « sporco affare » ?

[81] Cfr. Franz Joseph Bratsch, *Peinliche Land-Gerichts- Ordnung in Österreich unter der Enns,* Wien 1751, p. 128.

[82] Stadtarchiv Augsburg, Reichsstadt, Militaria 206 (1737 IX 13). Sulla precedente corrispondenza fra Augsburg e Monaco cfr. BayHStA GR 326/38 (1732 VI 14, 1733 X 17).

La pena della galera dovette pertanto semplicemente sparire, nel momento in cui non poté più essere concretamente eseguita. La sua fine definitiva si ebbe con la rivoluzione nel campo della tecnologia navale resa necessaria da una nuova tattica nella guerra per mare. La galera, basata prevalentemente sulla strategia dello speronamento e dell'arrembaggio ed armata solo a prua di cannoni leggeri, venne sostituita con navi cosiddette « di linea » che potevano operare a distanza grazie alla gittata notevolmente superiore dei loro pezzi pesanti [83].

4. *L'inquadramento teorico nella dottrina del diritto penale*

L'analisi dei presupposti reali della condanna, dell'esecuzione della pena e delle ragioni che stanno alla base della sua invenzione, pongono la pena della galera sotto una luce politico-pragmatica caratterizzata da motivi opportunistico-razionali. Perciò ci si chiede ora come la dottrina criminalistica del tempo motivasse, dal punto di vista politico-giuridico, una pena tanto inconsueta per Stati dell'entroterra e come l'adattasse teoricamente al proprio sistema penale.

a) *La dottrina secolare del diritto penale*

L'esame della letteratura sull'argomento dà risultati sorprendenti: la dottrina secolare praticamente ignora la pena della galera. L'eminente penalista tedesco Benedict Carpzov si limita, nel 1635, ad annotare concisamente che in Sassonia essa sarebbe una « poena ignota et numquam practicata » [84]. Altri contemporanei si accontentano di cenni ancora più generici: si tratterebbe di una particolarità italiana [85], di una

[83] Fondamentale al riguardo: GUILMARTIN, *Gunpowder and Galleys* (nota 73), pp. 194 ss., 253 ss. Cfr. anche: ELENA FASANO-GUARINI, *Au XVIe siècle: Comment naviguent les galères,* in « Annales. Economies, Sociétés, Civilisations » 13 (Paris 1961), p. 279 ss.

[84] BENEDICT CARPZOV, *Practica Nova Imperialis Saxonica Rerum Criminalium in tre partes divisa,* Wittenberg 1635, pars 3, quaestio 129, nr. 42.

[85] IULIUS CLARUS, *Liber Quintus Receptarum Sententiarum,* Francofurti ad Moneum 1852, § Fin. Practica Criminalis quaestio 70 « Frequens », nr. 5; CAMIL-

pena sostitutiva — secondo modelli antico-romani — della condanna alla miniera (« damnatio in metalla »), alla deportazione, ad essere murato vivo o al carcere a vita, oggi tuttavia caduta in disuso [86]. Solo l'olandese Jodocus Damhouder le dedica, nella sua celebre *Praxis rerum criminalium,* per la prima volta nel 1561, un ampio capitolo a parte [87]. Egli già ne giustifica l'applicazione con i bisogni della flotta da guerra. Quanto al resto, si limita ad illustrare con compiacimento gli orrori della sua esecuzione.

Tale ritegno della scienza criminalistica secolare stupisce non da ultimo in quanto la pena della galera viene applicata fuori d'Italia, dalla metà del XV secolo, in tutte le nazioni marittime: così ad esempio dal 1448

LUS BORELLUS, *De Magistratuum Edictis Tractatus quattuor libris distinctus,* Venetiis 1620, lib. 2, cap. 8, nr. 383, 387; ANDREAS KNICHEN, *Opera - De Saxonico non provocandi iure et privilegio commentatio secundis curis innovata et locupletata,* Hanoviae 1613, cap. 5, nr. 282-285 (p. 227); JOSIAS NOLDEN, *De Statu Nobilium civilis synoptica tractatio in qua Nobilium jura, privilegia, immunitates, dignitates etc. luculenter explicantur,* Gissae Hessorum 1623, cap. 15, p. 339.

[86] CHRISTOPHORUS BESOLD, *Thesaurus Practicus,* Editio novissima, Ratisbonae 1740, p. 325; CAMILLUS BORELLUS, *Tractatus de compromissis,* Francofurti 1600, § 1 glossa 3, nr. 322-324, p. 154 s.; BORGNINUS CAVALCANUS, *Decisionum Fori Fivizanensis aliorumque tribunalium in Italia insignium liber quartus et quintus,* Francofurti 1602, lib. 5, decisio 21, p. 317 ss.; JOHANN JACOB HOFMANN, *Lexicon Universale,* Lugduni Batavorum 1698, tom. 4, sub. « triremium poena », p. 511; GARSIA MASTRILLUS, *Decisiones consistorii sacrae regiae conscientiae Regni Siciliae,* Spirae 1615, decisio 167, p. 230; LUDOVICO A PEGUERA, *Quaestiones criminales in actu practico - et in sacro regio criminali concilio Cathaloniae decisae,* Francofurti 1600, quaestio 16, nr. 3, p. 118; ANTONIUS PEREGRINUS, *De iuribus et privilegiis fisci libri VIII,* Montisbeligardi 1619, lib. 3, tit. 4, nr. 1, 7, pp. 201, 203; OCTAVIANUS VULPELLUS, *Responsorum et allegationum criminalium liber primus,* Venetiis 1581, responsum 150, nr. 13, p. 126; MATTHAEUS WESENBECIUS, *In pandectas iuris civilis commentarii olim paratitla dicti,* Basileae 1589, Dig. 48, tit. 18, nr. 5, p. 485; WILHELMUS ZEPPERUS, *Legum Mosaicarum forensium explanatio,* Herbornae Nassoviorum 1604, p. 732.

[87] IODOCUS DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium,* Editio secunda, Antverpiae 1616, caput 153, pp. 380-393. Sulla genesi di questo capitolo non ancora compreso nella prima edizione cfr. DAMHOUDER stesso (nr. 1, p. 381) e inoltre WEBER (nota 80), p. 436[27].

in Olanda [88], dal 1456 in Francia [89], dal 1497/1502 in Spagna e Portogallo [90] e dal 1602 in Inghilterra [91].

b) *La dottrina canonica del diritto penale*

Completamente diverso è l'atteggiamento del diritto penale canonico [92]. In quest'ambito la pena è nota già dal 1511 e viene scontata sulle galere della flotta pontificia [93]. Nelle bolle essa rappresenta uno strumento punitivo di uso corrente fino al 1637. Il grande problema dei canonisti era però quello di giustificare la pena, nei suoi presupposti e nelle sue funzioni, anche sul piano teologico e in conformità allo stato giuridico del clero.
E ciò già a cominciare dalla classificazione formale. Fintantoché essa veniva minacciata specificamente a *chierici* [94] — nel senso più ampio

[88] L. Th. Maes, *Vijf eeuwen stedelijk strafrecht,* S'-Gravenhage 1947, p. 449 ss.; A. Hallema, *Toepassing van galeistraf in de Nederlanden gedurende de 15de en 16de eeuw,* in « Tijdschrift voor Strafrecht » 60 (1951), p. 125 ss.
[89] Bamford, *Fighting Ships and Prisons* (nota 67), p. 10 ss.; André Zysberg, *Galères et galériens en France de l'âge classique aux lumières (1660-1750),* in « Cahiers Jussieu » No. 5, Université Paris 7 (1979), p. 354 ss.
[90] Pike, *Penal Servitude* (nota 67), p. 200; Thompson, *A Map of Crime* (nota 70), p. 244 ss.; Francisco Tomás y Valiente, *El derecho penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI-XVII-XVIII),* Madrid 1969, p. 390 ss.
[91] Georges Ives, *A History of Penal Methods. Criminals, Witches, Lunatics,* London 1914 (Reprint Montclair N.J. 1970), p. 103.
[92] La constatazione di L. Carlen, *Galeerenstrafe im Recht der Kirche,* in: Festschrift W. M. Plöchl, Innsbruck 1977, p. 179 nota 36, secondo cui, oltre ai due classici del diritto ecclesiastico tedesco — Anacletus Reiffenstuel e Franz Xaver Schmalzgrueber —, la pena della galera non sarebbe stata menzionata né da studiosi del diritto ecclesiastico di lingua tedesca né da altri, è erronea. Vero è invece il contrario.
[93] Viaro, *La pena della galera* (nota 45), p. 380; Bamford, *Fighting Ships and Prisons* (nota 67), p. 138 ss.; Tenenti, *Cristoforo Da Canal* (nota 67), p. 34; A. Guglielmotti, *La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560,* vol. 2, Firenze 1876, p. 108 ss.
[94] Cfr. Jacob Döpler, *Theatrum poenarum, suppliciorum et executionum criminalium,* Sondershausen 1693, p. 793; P. Hinschius, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland,* vol. 5, Berlin 1895, p. 630.

del termine — colpevoli di gravi crimini, vi si vedeva una pena sostitutiva dell'esilio, abitualmente inflitto, in un monastero sperduto [95]. Il motivo è facilmente comprensibile: i monasteri si sarebbero fermamente rifiutati di accogliere delinquenti « ad poenitentiam intra claustra sua agendum » [96].
In virtù dell'universalità del diritto canonico, la pena della galera poteva però essere applicata anche nei confronti dei *laici.* Nel quadro della competenza penale spettante sostanzialmente al giudice ecclesiastico, essa veniva inflitta, ai danni di questi ultimi, in caso di blasfemia (a vita, per un periodo indefinito o solo per tre anni), apostasia ed eresia (a vita), bigamia o falsa testimonianza (a vita), commercio di arredi sacri, false reliquie e amuleti (dieci anni) [97].
Grosse difficoltà presentava invece la consacrazione sacerdotale. Non era facile conciliare lo status sacerdotale con la degradazione e l'umiliazione che la pena della galera comportava per « praelatos et sacerdotes ». Si cercò di farlo seguendo due vie.
In primo luogo, il fatto che la pena della galera a vita, allo stesso modo della condanna romana alle miniere [98], infamasse il reo, lo privasse dei beni e della possibilità di redigere testamento, lo rendesse insomma giuridicamente incapace, corrispondeva alla morale dominante. La « condemnatio ad galeras » significava la « mors civilis » [99]. Di contro, una

[95] Prosper Fagnanus, *Commentaria in quinque libros decretalium,* Coloniae 1704/1705, lib. 2, nr. 104, p. 17; Petrus Follerius, *Canonica Criminalis Praxis,* Venetiis 1561, cap. 9, nr. 8, p. 131; Anacletus Reiffenstuel, *Jus Canonicum Universum,* Editio secunda, Ingolstadii 1729, lib. 5, decretal. 37, § 5 nr. 111, p. 528; Franciscus Schmalzgrueber, *Jus ecclesiasticum universale,* tom. 2, Ingolstadt 1718, lib. 5, tit. 37, 4 nr. 203, p. 996; Iacobus Wiestner, *Institutiones Canonicae sive Ius Ecclesiasticum ad Decretalium Gregorii P. IX Libros V,* Monachii 1705/1706, lib. 5, tit. 37, nr. 28, 29, p. 382 ss.
[96] Wiestner (nota 95), nr. 29. Diverse le argomentazioni di Ioannes Bernardus Diaz de Luco, *Practica Criminalis Canonica,* Antverpiae 1568, cap. 135, p. 448: « propter monasteriorum exemptionem ».
[97] Hinschius (nota 94), pp. 553, 570.
[98] U. Brasiello, *La repressione penale in diritto Romano,* Napoli 1937, p. 373 ss.; Sellin, *Slavery and the Penal System* (nota 77), p. 45; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht,* Leipzig 1899, pp. 949 ss. (953), 956 ss. (958).
[99] Peguera (nota 86), quaestio 16 nr. 3, p. 118: « poena mortis civilis, quae adimit libertatem quia servitus quo ad actus civiles morti aequiparatur ut est

condanna alla galera a termine, comportava esclusivamente una sospensione temporanea della capacità giuridica [100]. La perdita totale di ogni diritto « in perpetuum », invece, si poneva in contraddizione con il « character indelebilis » della consacrazione sacerdotale. La soluzione venne trovata nella « degradatio » che precedeva la condanna del reo, ovvero la revoca da parte del giudice del suo status sacerdotale [101]. Ma anche in tal caso la motivazione risultava difficile. Il canonista spagnolo Juan Bernardo Diaz de Luco si espresse, nel 1568, nettamente contro la pena della galera per i « sacerdotes Dei », poiché ad essi « maior dignitas est collata quam Angelis! » [102]. Perciò si batté, insieme ad altri — come Cavalcan e Guazzini [103] —, affinché i giudici ecclesiastici si

quando qui libertate privatur, puta quia damnatur in metallum, vel in opus publicum in perpetuum, ut est hodie condemnatio ad triremes ». Cfr. inoltre PEREGRINUS (nota 86), lib. 3, tit. 4, nr. 1, p. 201: « incapaces - eorum bona transeunt in fiscum »; MASTRILLUS (nota 86), decisio 167, nr. 14, p. 230: « perdunt testamenti factionem activam et passivam et successionem ab intestato »; BESOLD (nota 86), p. 325.

100 ANTONIUS PEREZIUS, *Praelectiones in duodecim libros codicis Justiniani Imperatoris,* Editio nova, Amstelodami 1671, pars 2, p. 225 (nr. 5): « is qui damnatus est ad triremes civilia jura retineat, praesertim si tantum ad tempus - ut fit plerumque - haec condemnatio se extendat ».

101 Cfr. FAGNANUS (nota 95), lib. 2, Nr. 104, p. 17: « degradandus et curiae seculari tradendus »; IGNATIUS LOPEZ DE SALSEDO, *Practica criminalis canonica,* Antverpiae 1593, c. 143, nr. 3, p. 582; ANDREAS VALLENSIS (ANDRÉ DELVAULX), *Paratitla iuris canonici sive decretalium D. Gregorii Papae IX summaria ac methodica explicatio,* Editio septima, Lugduni 1673, lib. 5, tit. 37, § 2 nr. 6, p. 473: « Qua poena si Clerici damnentur ad vitam, prius degradantur, si ad tempus, deponuntur verbaliter tantum et utroque casu licite verberantur a ministris triremium »; similmente anche SCHMALZGRUEBER (nota 95), lib. 5, tit. 37, § 4 nr. 203, p. 996; WIESTNER (nota 95), p. 399 (nr. 87), p. 400 (nr. 89); MICHAEL ANTONIUS DE NICOLETTI, *Tractatus de Delictis.* Praeside et authore P. Placido Böckn, Professore publico ordinario, Salisburgi, p. 215.

102 DIAZ DE LUCO (nota 96), cap. 135, p. 448.

103 CAVALCANUS (nota 86), p. 317 ss. propone di applicare ai chierici soltanto quelle pene previste nei canoni; cfr. inoltre GUAZZINI (nota 21), p. 470; AYMON CRAVETTA A SAVILIANO, *Consiliorum sive responsorum primus et secundus tomus,* Editio postrema, Francofurtum ad Moenum 1593, cons. 18, nr. 18, p. 56: « tamen ab illa temperare debet (index) quotiens alia imponi potest »; KNICHEN (nota 85), p. 227.

astenessero dall'infliggere tale pena contro i chierici in genere [104]. In sua vece, Diaz caldeggia perciò la pena di morte eseguita dall'autorità secolare. E riuscì pure a giustificare la pena capitale — sempreché fosse « momentanea » — con argomentazioni piuttosto efficaci: essa sarebbe più benefica, in quanto il reo, pentendosi del suo crimine, andrebbe alla morte più remissivo e dunque con maggiore sicurezza [105]. Viceversa, come galeotto, ci sarebbe da temere che venisse definitivamente corrotto dall'ambiente circostante e dovesse finire i suoi giorni in questo stato di peccato [106].

A lui si oppose con decisa fermezza il celebre criminalista italiano Giulio Chiaro. Le sue argomentazioni denotano un'estrema attinenza alla realtà. La smisurata sfrontatezza di molti chierici e l'incremento della criminalità imponevano il ricorso alla pena della galera [107]. Anch'egli, peraltro, intende limitarla solo ai casi eccezionali, qualora cioè non sussista nessuna prospettiva di miglioramento del reo. In tal senso egli si appella con insistenza al buonsenso dei « discreti episcopi » [108].

c) *Un problema di principio: la nobiltà individuale e la dignità di carica*

La disputa sulla compatibilità dell'infamante condanna alla galera con i diritti cetuali dei chierici comportava un problema di principio. La

104 DIAZ DE LUCO, l. c., p. 448: « in clericis, non sacerdotibus practicandam admitterem, dum excessus gravitas postulasset, postquam numerum et temeritatem clericorum tantum crevisse constat. - In sacerdotibus autem nec faciendum approbo et quod factum fuerit, aliquando reprobare compettor ».

105 DIAZ DE LUCO, l. c., p. 449: « illius animae salubrius esset (poena mortis), quia in brevi illo ultimo supplicio de commissis dolens devotius - atque ob id securius - moreretur ».

106 DIAZ DE LUCO, l. c., p. 449: « In triremibus autem vitam agendo non solum de praeteritis non est sperandus dolor, sed deteriores mores eos ibidem acquisituros et cum illis morituros verisimilius timeri potest ».

107 CLARUS (nota 85), l. c.: « ubi in tantum non crevissent, crimina clericorum, ut hodie videmus, vix enim potest multorum petulantia atque improbitas coerceri ».

108 CLARUS (nota 85), l. c.: « Puto tamen, quod discreti episcopi non sine maxima causa talem poenam sacerdotibus imponere debeant, ubi scilicet nulla videantur alia spes correctionis subesse ».

nobiltà individuale acquisita per nascita o « dignitas officii » tutelava alcuni privilegiati da pene disonoranti [109]. Il diritto ecclesiastico procedette con rigore. Dopo iniziali prudenti differenziazioni fra « plebei et nobiles » [110], inflisse a tutti i laici, senza distinzioni, questa pena [111]. Di diverso parere la dottrina secolare del diritto penale. La teoria suggerì una procedura che venne messa in pratica nel reame di Napoli. I nobili, anziché « ad remos », dovevano essere esiliati in un'isola. Tale relegazione comportava esclusivamente la confisca dei beni, ma non era in ogni caso una « poena infamatoria » [112]. A godere di questo privilegio furono significativamente anche i numerosi « doctores » [113] e — a Napoli — gli irrinunciabili chirurghi [114]. L'unica eccezione si aveva quando il nobile laico aveva commesso un crimine tanto grave da disonorare e diffamare lui e la sua carica [115].

[109] Cfr. fra i molti DÖPLER (nota 94), p. 793: « Es werden aber nur gemeine Kerl und Canalien auf ihr Lebelang drauf condemniret. Adeliche und andere Personen von Condition werden nur nach Einziehung ihrer Güter aus den Königreichen, Stat und Landen bannisiret » (Ma solo furfanti e canaglie comuni vengono condannati ad essa per tutta la vita. Nobili e altre persone di buona condizione vengono soltanto poste al bando dai regni, Stati e paesi, dopo la confisca dei loro beni).

[110] Cfr. Leone X « Supernae dispositionis » (1514), § 33, Magnum Bullarium Romanum, Taurensis Editio, Augustae Taurinorum, vol. 5 (1860), p. 611.

[111] Cfr. Giulio III « In multis » (1554), §§ 2, 3, 11, Magnum Bullarium, vol. 6 (1860), p. 479 s.; Urbano VIII « Magnum » (1637), § 2, Magnum Bullarium, vol. 14 (1868), p. 595; cfr. al riguardo anche DÖPLER (nota 109), l. c. per lo Stato della Chiesa.

[112] PEGUERA (nota 86), quaestio 24, nr. 22, p. 167 s.; NOLDEN (nota 85), p. 339; GEORGIUS CHRISTOPHORUS WALTHER, *Tractatus juridico-politico-historicus de statu, iuribus et privilegiis doctorum omnium facultatum,* Norici 1642, p. 340; MASTRILLUS (nota 86), p. 230 s.; GUAZZINI (nota 21), p. 470.

[113] Cfr. WALTHER (nota 112), p. 340.

[114] Cfr. GUAZZINI (nota 21), p. 470.

[115] Fondamentale al riguardo: BARTHOLOMAEUS CAEPOLLA, *Consilia criminalia,* Liber Tertius, Francoforti 1599, cons. 39, nr. 23, p. 141; e inoltre: THEODORUS REINKINGK, *Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico,* Editio quinta, Francofurti ad Moenum 1651, li. 2, classis 1, caput 8, nr. 29, p. 775; NOLDEN (nota 85), p. 339.

d) *La galera come « poena extraordinaria » per delinquenti abituali*

Criminalisti ecclesiastici e laici si trovarono d'accordo nel definire la galera « poena extraordinaria ». Restava affidata all' « arbitrium iudicis » [116] e poteva essere sempre decretata quando la pena di morte, prevista dalla legge, non appariva conforme alla gravità del delitto [117].
La pena del servizio forzato nelle galere colpiva peraltro solo il criminale recidivo [118]. Egli veniva considerato delinquente abituale e pericoloso. Anche questa consequenzialità, a prima vista sorprendente, corrispondeva alla dottrina generale dei delitti abituali [119]. In base a questa teoria della criminalistica italiana [120], perpetrare abitudinariamente anche un lieve reato [121] significava trasformarlo automaticamente in un delitto capitale: « consuetudo aggravat delictum, facit delictum alias non capitale, capitale reputari » [122].
In tutti questi casi l'inasprimento della pena « ex capite incorrigibilitatis » era obbligatorio. Già l'aver commesso due volte lo stesso cri-

[116] CLARUS (nota 85), l. c. quaestio 64 « Illata reo », nr. 38; CRAVETTA (nota 103), cons. 18, nr. 18; FAGNANUS (nota 95), p. 17; REIFFENSTUEL (nota 95), lib. 5, decretal. 26, nr. 20, p. 440.

[117] MARTINUS SCHICKARDUS, *Logica juridica,* Herbornae Nassovicorum 1615, p. 239; WESENBECIUS (nota 86), p. 473; WIESTNER (nota 95), p. 399.

[118] Cfr. esemplarmente FAGNANUS (nota 95), nr. 106, p. 17.

[119] Su di essa, che non viene assolutamente trattata dalla letteratura più recente, cfr. A. DOCHOW, *Zur Lehre von dem gewerbs- und gewohnheitsmässigen Verbrechen,* Jena 1871, p. 35 ss.; J. SACKER, *Der Rückfall,* parte I, Berlin 1892, p. 92 ss.; G. FRIEDLÄNDER, *Der Rückfall im gemeinen deutschen Recht,* Berlin 1872, p. 36 ss.

[120] L'avvocato romano e procuratore fiscale pontificio Prosper Farinacius (1544-1618) aveva dato a questa dottrina la sua perfetta configurazione.

[121] PROSPER FARINACIUS, *Consiliorum sive responsorum criminalium liber primus, Opera criminalia,* Pars 5, Francofurti 1602, cons. 20, nr. 9, p. 115: « Et talis consuetudo delinquendi debet esse eiusdem generis delicti - et non diversi »; allo stesso modo cons. 88, nr. 8, p. 524.

[122] PROSPER FARINACIUS, *Praxis et Theoricae Criminalis Libri duo in quinque titulos distributi,* lib. I, Francofurti 1597, tit. III, quaestio 23, nr. 2, p. 320. Cfr. anche nr. 1, p. 320: « Regulam posse constitui affirmativam, quod scilicet delinquendi consuetudo facit, ut reus gravius puniatur - a. Dd. nemine quem viderim dissentiente ».

mine (« binus actus ») [123] indicava la presenza di un pericoloso carattere delinquenziale: « delinquentis incorrigibilitatem denotat » [124]. Il principio dell'inasprimento automatico della pena per recidivi venne accolto anche in Germania. Qui peraltro trovò applicazione solo dopo che il crimine era stato commesso per la terza volta - e dapprincipio nel caso di furto [125]. La motivazione dogmatica di tale rigoroso meccanismo venne formulata dal grande canonista romano del XVI secolo Prospero Farinaccio in tono lapidario e con logica ineccepibile: « humanum est peccare, angelicum se emendare, et diabolicum perseverare: et propterea peccatum veniale geminatum effici mortale »! [126]

e) *Poena utilis rei publicae?*

Controverse erano le argomentazioni sull'utilità politico-criminale ed anche economica della pena della galera. Un'opinione più soggetta a riflessioni di ordine umanitario negava decisamente tale utilità. I condannati al remo « ad dies vitae » erano « servi poenae, non Caesaris vel fisci » [127], rassomigliavano a defunti ed erano ormai perduti per lo Stato. Ma l'opinione dominante [128] vedeva il vero vantaggio primariamente nell'utilizzabilità degli incorreggibili per la flotta navale [129]. Essa sottolineava — ma solo come effetto secondario, marginale, pur se auspicato — la liberazione del paese da delinquenti abituali socialmente dannosi [130].

Diverse dovevano essere le argomentazioni per la condanna alla galera. La soluzione fu semplice e persuadente. Schematicamente, si considerò salvaguardato il rapporto fra costi e profitti, qualora il reo venisse condannato ad almeno tre anni: « ne fiscus propter expensas patiatur damnum » [131]. Altri vollero aumentare tale limite: non al di sotto di sei o dieci anni [132].

V

I risultati

In tale contesto, il coinvolgimento di Augsburg nel commercio di uomini con Venezia corrispondeva alla legalità e alla normalità. La corvée al remo inflitta dalla giustizia penale, d'altra parte, era un'opera a beneficio dell'intera cristianità [133] e un servizio al benessere secolare. Resta comunque un rimasuglio scandalistico. La città imperiale si atteneva ancora

[123] FARINACIUS, *Praxis* (nota 122), nr. 16, p. 322, come pure le motivazioni nr. 17, p. 322: « Quod enim bis fit, frequenter fieri dicitur » e nr. 21, p. 323: « semel malus semper praesumitur malus, quia de praeterito praesumitur in futurum ».

[124] FARINACIUS, *Praxis* (nota 122), nr. 20, p. 323: « Et delictorum frequentia delinquentis incorrigibilitatem denotat ». Cfr. al riguardo anche: W. MITTERMAIER, *Die Behandlung unverbesserlicher Verbrecher. Vergleichende Darstellung des Deutschen und Ausländischen Strafrechts,* Allgemeiner Teil, vol. 3, Berlin 1908, pp. 327, 332 s.

[125] Cfr. DOCHOW (nota 119), p. 41 ss.; FRIEDLÄNDER (nota 119), p. 72 ss.; SACKER (nota 119), p. 92 ss.

[126] FARINACIUS, *Praxis* (nota 122), nr. 4, p. 320 s.

[127] Cfr. PEREGRINUS (nota 86), p. 201; MASTRILLUS (nota 86), nr. 10, p. 230; BESOLD (nota 86), p. 325. - La terminologia proviene da Dig. 48, 19, 17 pr.; 34, 8, 3 pr.; 49, 14, 12. Su questa antica « servitus poenae » cfr. MOMMSEN (nota 98), p. 947 s.; L. v. BAR, *Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien,* Berlin 1892, p. 32 (nota 142); WALTER EDER, *Servitus Publica, Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom,* Wiesbaden 1980, pp. 6, 27 s., 86.

[128] Sostenuta ad esempio da TIBERIUS DECIANUS, *Tractatus criminalis duobus tomis distructus,* Francofurtum ad Moenum 1591, tom. 2, lib. 6 c. 6, nr. 10, p. 17.

[129] Cfr. DAMHOUDER (nota 87), nr. 9, p. 382, nr. 62, p. 389; KNICHEN (nota 85), p.227: « ne remiges deficiant ».

[130] DAMHOUDER (nota 87), nr. 24, 25, p. 384. Cfr. al riguardo anche REINKINGK (nota 115), nr. 25, p. 774: « Sic et hodie optimus est relegandi modus et Rei publicae utilis, quando facinorosi relegantur ad fines imperii et loca periculosa, ut cum Turca et hostibus imperii depugnent »; parimenti GEORGIUS PAULUS DREHER, *Jura Exulum, moderante Dn. Henrico Lincken Professore Publico,* Altdorffii 1675, p. 5, e inoltre BAR (nota 127), p. 146, nota 595.

[131] HOFMANN (nota 86), p. 511.

[132] DAMHOUDER (nota 87), nr. 6, p. 382. Sulla procedura veneziana cfr. l'approfondito esame di TENENTI, *Cristoforo Da Canal* (nota 67), p. 78 ss.

[133] Cfr. il « Decretum per Imperatorem » emanato per Augsburg del 14/2/1566 (nota 54) « zu irer besserung — und zu steuer der christenhait wider den Erbveindt » (per il loro miglioramento — e per tributo alla cristianità contro il nemico secolare), o lo scritto del duca Albrecht di Baviera alla città imperiale di Norimberga del 7/8/1571, riprodotto da HENTIG (nota 72), p. 250, nota 5.

a queste pratiche, quando altrove l'Illuminismo aveva iniziato a mutare la coscienza attorno al senso e allo scopo della condanna penale.
Fu comunque l'Austria il primo e unico Stato che osò abolire pubblicamente il ricorso alla pena della galera [134]. Nel 1768, la Costituzione Criminale Teresiana la sospendeva formalmente [135]. E se 15 anni dopo il sovrano illuminato Giuseppe II la sostituì argutamente con la terribile pena del traino di battelli sul Danubio [136], ciò si dovrà attribuire alle personali opinioni del suo inventore sui fini della pena, piuttosto che vedervi il risultato di una inclinazione nazionale verso i primati stravaganti.
Dalla procedura penale tedesca la pena della galera prese commiato in tono piuttosto dimesso. La dottrina — rappresentata ad esempio da Engau [137], Püttmann [138], Quistorp [139], Kleinschrod [140] o Koch [141] — la

134 Cfr. Ioannes Christophorus Frölich de Frölichsburg, *Nemesis Romano Austriaco-Tyrolensis,* Innsbruck 1696, p. 254 s.; Friedrich v. Maasburg, *Die Verhängung der Galeerenstrafe in den deutschen und böhmischen Erbländern Österreichs,* in « Allgemeine österreichische Gerichtszeitung » N. S., anno 12°, Nr. 8/9 (1885), pp. 29 ss., 35 ss.
135 *Constitutio Criminalis Theresiana,* art. 6 § 7.
136 Eccellente al riguardo F. Hartl, *Das Wiener Kriminalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen Revolution,* Wien-Köln-Graz 1973, p. 422 ss. Sullo sfondo politico-giuridico cfr. W. Ogris, *Joseph II: Staats- und Rechtsreformen. Im Zeichen der Toleranz,* a cura di P. F. Barton, Wien 1981, p. 109 ss. (144).
137 Ioannes Rudolphus Engau, *Elementa iuris criminalis Germanico-Carolini,* Ienae 1738, p. 52 (§ 76).
138 I.L.E. Püttmann, *Elementa iuris criminalis,* Lipsiae 1779, p. 33 (§ 72).
139 Johann Christian Quistorp, *Grundsätze des teutschen peinlichen Rechts,* due parti, Rostock-Leipzig 1776, p. 183 (§ 122). Nondimeno, alcuni anni più tardi, la ritiene ancora ammissibile e la consiglia al posto di una prescritta pena corporale, cfr. Quistorp, *Ausführlicher Entwurf zu einem Gesetzbuch in peinlichen und Strafsachen,* Rostock-Leipzig 1782, p. 67 ss. (§ 57).
140 Gallus Aloys Kleinschrod, *Systematische Entwickelung der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des peinlichen Rechts nach der Natur der Sache und der positiven Gesetzgebung,* terza parte, Erlangen 1799², p. 78 s. (§ 39); idem, *Über die Strafe der öffentlichen Arbeiten,* Wirzburg 1789, p. 27 s.
141 Io. Christoph Koch, *Institutiones iuris Criminalis,* Ienae 1758, p. 68 s. (§ 124). Parimenti Ioannes Samuel Fridericus Böhmer, *Elementa iurisprudentiae criminalis,* Editio altera, Halae Mageburgicae 1733, p. 254 (§ 7).

registra, alla fine del XVIII secolo, succintamente come una « pena caduta in disuso » [142].
L'unica eccezione fu la Svizzera [143]. Partner attivi sin dall'inizio in questo commercio, i confederati si permisero il lusso di tenere addirittura delle proprie cosiddette « navi di punizione » sul lago di Ginevra e su quello dei Quattro Cantoni [144], finché nel 1790 i « mercati » francesi si rifiutarono di prendere in consegna i galeotti.
In definitiva, la pena della galera fu tutt'altro che una curiosità della giustizia penale. Curiose sono semmai le verità che la storia del diritto penale crede di conoscere su di essa. All'origine della sua « invenzione » e dell'esportazione in paesi dell'entroterra fu un conflitto, gravido di conseguenze per la storia universale, fra l'occidente e l'Islam nel fianco sud dell'Europa. Contemporaneamente, una esplosione internazionale dei prezzi trascinò nel caos le economie nazionali. Ciò, tuttavia, chiamò in causa il nascente spirito utilitaristico dello Stato protomoderno. La conseguenza politico-criminalistica: eliminare utilmente l'individuo inutile e socialmente dannoso! E in effetti a questo compito provvide in modo radicale la pena della galera.

142 C'è tuttavia chi ancora appoggia la pena della galera, cfr. Hans Ernst v. Globig-Johann Georg Huster, *Abhandlungen von der Criminal-Gesetzgebung,* Zürich 1783, p. 181 (« adeguatissima forma di servitù »); Jul. Fried. Malblank, *Geschichte der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V von ihrer Entstehung und ihren weiteren Schicksalen bis auf unsere Zeit,* Nürnberg 1783, p. 85 (§ 17) (sopperisce alla mancanza di istituti di pena e di lavoro); Martin v. Reder, *Das peinliche Recht nach den neuesten Grundsätzen vollständig abgehandelt und meine Gedanken über den Entwurf zu einem neuen peinlichen Gesätzbuch,* parte prima, Offenbach am Main 1783, p. 312 (§§ 16, 17) (verdient « bei Abgang guter und hinlänglicher Gefängnisse noch wirklich angerathen zu werden ») (merita di essere davvero ancora raccomandata, vista la diminuzione di prigioni buone e sufficienti); Christian Gottlieb Gmelin, *Grundsätze der Gesetzgebung über Verbrechen und Strafen,* Tübigen 1785, p. 52 (§ 25) (serve « al miglioramento del criminale »).
143 Louis Carlen, *Die Galeerenstrafe in der Schweiz,* in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft » 88 (1976), p. 557 ss.
144 Questa osservazione che spesso si trova nella letteratura è stata ora corretta da Carlen (nota 143), p. 564.

QUADERNI
CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI

1. Wolfgang Osthoff, *Heinrich Schütz. L'incontro storico fra lingua tedesca e poetica musicale italiana nel Seicento,* Venezia 1974.
2. Ulrike Mertz, *Der Bilderzyklus in der Bibliothek des Klosters San Giorgio Maggiore in Venedig,* Venezia 1975.
3. Hans-Georg Beck, *Problematica delle icone,* Venezia 1977.
4. Irene Kleinschmidt, *Gruppenvotivbilder venezianischer Beamter (1550-1630). Tintoretto und die Entwicklung einer Aufgabe,* Venezia 1977.
5. Herbert Siebenhüner, *Emanuele Filiberto duca di Savoia. Ritratto di Tiziano a Kassel,* Venezia 1977.
6. Karl-Ernst Lupprian, *Il Fondaco dei Tedeschi e la sua funzione di controllo del commercio tedesco a Venezia,* Venezia 1978.
7. Jürgen Julier, *Il Mulino Stucky a Venezia,* Venezia 1978.
8. Wolfgang von Stromer, *Bernardus Teotonicus e i rapporti commerciali tra la Germania Meridionale e Venezia prima della istituzione del Fondaco dei Tedeschi,* Venezia 1978.
9. Enrico Straub, *Rapporti di Giacomo Casanova con i paesi del Nord. A proposito dell'inedito « Prosopopea Ecaterina II » (1773-74),* Venezia 1978.
10. Barbara Marx, *Venezia - altera Roma? Ipotesi sull'umanesimo veneziano,* Venezia 1978.
11. Nina Gockerell, *Kirchen mit alttestamentarischen Patrozinien in Venedig. Materialien zu Geschichte und Ikonographie der Kirchen S. Giobbe, S. Geremia, S. Moisè, S. Samuele, S. Simeone und S. Zaccaria,* Venezia 1978.
12. Arnold E. Maurer, *Goldoni in Germania. I rifacimenti di Kotzebue,* Venezia 1979.
13. Gerhard Rösch, *I rapporti tra Venezia e Verona per un canale tra Adige e Po nel 1310 nell'ambito della politica del traffico veneziano,* Venezia 1979.
14. Anton Jaumann, *Problemi e prospettive dei rapporti economici tra Venezia e la Baviera,* Venezia 1979.
15. Eva S. Rösch Widmann, *I Widmann. Le vicende di una famiglia veneziana dal Cinquecento all'Ottocento,* Venezia 1980.
16. Charles B. Schmitt, *Cesare Cremonini. Un aristotelico al tempo di Galilei,* Venezia 1980.
17. Kristine Hecker, *La concezione dell'educazione in Carlo Goldoni,* Venezia 1980.
18. Karin Nehlsen-von Stryk, *Aspetti dell'assicurazione marittima nella vita economica veneziana del Quattrocento,* Venezia 1980.
19. Jürg Meyer zur Capellen, *La 'figura' del San Lorenzo Giustinian di Jacopo Bellini,* Venezia 1981.
20. Sesto Prete, *Osservazioni e note sull'umanista Niccolò Perotti, cittadino veneziano,* Venezia 1981.

QUADERNI
CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI

21. Marion Leathers Kuntz, *Guglielmo Postello e la 'Vergine Veneziana'. Appunti storici sulla vita spirituale dell'Ospedaletto nel Cinquecento,* Venezia 1981.

22 A. *Incontri italo-tedeschi al volgersi del diciannovesimo secolo.* Atti del convegno, tenuto il 22/23 settembre 1980, Venezia 1982.

22 B. *Italienisch-deutsche Begegnungen um die Jahrhundertwende.* Akten des Symposions vom 22./23. September 1980, Venezia 1982.

23. Bodo Guthmüller, *Libro e basilica. Su 'Description de San Marco' di Michel Butor,* Venezia 1982.
24. Giovanni Santinello, *Politica e filosofia alla scuola di Rialto: Agostino Valier (1531-1606),* Venezia 1983.
25. Marianne Stößl, *Lo spettacolo della Triaca. Produzione e Promozione della « Droga Divina » a Venezia dal Cinque al Settecento,* Venezia 1983.
26. Eva Rita Lehni, *Studien zu Lorenzo Santi (1783-1839). Die Umgestaltung der Piazza San Marco in Venedig und die Neubauten unter Lorenzo Santi von 1815 bis 1839,* Venezia 1983.
27. *La città italiana del rinascimento fra Utopia e realtà,* Atti del colloquio tenuto il 27/29 settembre 1982, a cura di August Buck e Bodo Guthmüller, Venezia 1984.

STUDI

1. Martin Kubelik, *Die Villa im Veneto. Zur typologischen Entwicklung im Quattrocento,* 2 Bde, München 1977.
2. Anton Ress, *Giovanni Antonio Morlaiter, ein venezianischer Bildhauer des 18. Jh.,* München 1979.
3. Wolfgang Wolters (Hrsg.), *Die Skulpturen von San Marco in Venedig. Die figürlichen Skulpturen der Aussenfassaden des 13. Jh.,* München 1979.
4. Wolfgang von Stromer, *Die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa - Wirtschaftspolitik im Spätmittelalter,* Stuttgart 1978.
5. Herbert Siebenhüner, *Der Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig und seine Tiziansammlung,* München 1981.

stamperia di venezia 293-84